

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“COORDINAMENTO OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI PREDAIA”

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata COORDINAMENTO OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI PREDAIA, con sede in Comune di Predaia. L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- rappresentare gli interessi generali degli operatori economici che ne fanno parte in un quadro di utilità con l'intero sistema economico sociale, con particolare riguardo a quelli operanti nel comune di Predaia;
- favorire la reciproca collaborazione degli operatori economici rappresentati, anche attraverso studi e ricerche idonee alla soluzione dei temi di interesse comune e che rivestano particolare rilievo ai fini generali dell'economia del Comune di Predaia;
- aprire un dialogo permanente con le amministrazioni pubbliche e le forze politiche a qualunque livello per rappresentare gli interessi generali degli operatori economici e dell'economia in generale, anche nell'ottica di informare l'opinione pubblica sulle problematiche aziendali e sociali;
- promuovere la realizzazione di iniziative promozionali, pubblicitarie, di marketing ed eventi al fine di aumentare la visibilità delle attività commerciali, artigianali, industriali, turistico-ricettive, agricole, libero-professionali ed economiche in genere, nel Comune di Predaia;
- rilanciare le attività economiche attraverso iniziative tendenti a valorizzare il centro storico e le botteghe storiche del Comune di Predaia, e delle sue frazioni, nelle sue componenti sociali, culturali, turistiche, economiche anche in collaborazione con Enti pubblici o privati, anche al fine di rilanciare, in questo ambito, le attività economiche in genere.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione con altre Associazioni, società od Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei Soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Soci

Possono essere Soci dell'Associazione sia le persone fisiche maggiorenni sia le persone giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde per esclusione e per recesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi Socio ed in qualsiasi momento.

Art 6 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci godono:

- del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- dell'elettorato attivo e passivo;
- del diritto a partecipare a tutte le attività sociali.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Art. 7 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative annue;
- da contributi, donazioni, elargizioni, lasciti di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
- da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati per la gestione di iniziative previste dall'art. 2 del presente statuto;
- attività di carattere commerciale e/o produttivo;
- da ogni altro tipo di entrate.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale.

Art. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Presidente del Consiglio Direttivo;

Art 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del programma di attività sociale;
- l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai Soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 10 - Validità dell'Assemblea

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei Soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti o rappresentati.

Art. 11 - Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i Soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 5 a un massimo di 12 Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Compatibilmente con il numero, la residenza e il settore in cui operano i Consiglieri candidati alla carica, il Consiglio Direttivo dovrà preferibilmente essere costituito da almeno:

- 1 Consigliere che rappresenti il settore artigiano;
- 1 Consigliere che rappresenti il settore commercio;
- 1 Consigliere che rappresenti il settore industriale;
- 1 Consigliere che rappresenti il settore libero-professionale;
- 1 Consigliere che rappresenti il settore agricolo;
- 1 Consigliere che rappresenti il settore turistico-alberghiero

e in modo tale che nel Consiglio Direttivo sia presente almeno un rappresentante per ciascuno dei cinque Comuni fusi nel Comune Unico di Predaia.

Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i Soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente il Tesoriere e il Segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 5 (cinque) anni.

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno o dietro richiesta motivata di almeno 2 (due) Consiglieri.

La convocazione è effettuata, anche a mezzo e-mail, con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) la determinazione della quota associativa annua;
- c) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- d) deliberare sull'ammissione dei Soci;
- e) convocare l'Assemblea;
- f) predisporre lo schema del rendiconto economico e finanziario e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'Assemblea;
- g) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- h) adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;
- i) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 15 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. Inoltre sono competenze del Presidente:

- a) presiedere l'Assemblea dei Soci
- b) convocare e presiedere il Consiglio direttivo;
- c) dare esecuzione alle delibere assembleari e del Consiglio
- d) formulare iniziative atte ad essere sottoposte al Consiglio direttivo;
- e) tenere i rapporti con la stampa;
- f) redigere la Relazione annuale sull'attività svolta;

Art. 16 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e conto consuntivo

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i Soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 - Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

L'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.